

# SCHEDA PROCEDIMENTI PENALI PER CRIMINI DI COLLABORAZIONISMO

## COLLOCAZIONE ARCHIVISTICA

AdS Torino - Sezioni Riunite, Corte d'Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 238

Istoreto - Fondo sentenze magistratura piemontese (sentenza).

## SEZIONE 1: ESTREMI DEL PROCEDIMENTO

### ORGANO GIUDICANTE / SENTENZA

**Autorità giudiziaria: Corte d'Assise Straordinaria di Torino – Sez 2°**

Composizione del Collegio:

Presidente: Dott. Guglielmo Angiolillo

Giudici popolari: Pierino Crovella, Giovanni Righi, Remo Rosa, Carlo Tedeschi

Procura del Re di Torino:

P.M.: Avv. Giulio Colombo

N. fascicolo: RG. N. 144/1945

**Sentenza: n. 145 del 01.12.1945**

### IMPUTATI

Numero complessivo imputati: 1

Tot. uomini: 1

Tot. donne: 0

**Imputato n.1: Antonio Vottero**

Genere: uomo

Data e luogo di nascita: 14.07.1904 – Oncino (CN)

Residenza: Pinerolo (TO), frazione Abbadia, via Nazionale n.50

Cittadinanza: italiana

Stato civile: coniugato

Fascia d'età al momento del fatto: 39-40

Rapporti con il PNF: dato non disponibile

Rapporti con il PFR: non iscritto

Occupazione: operaio

### PARTI LESE

Numero complessivo parti lese: 0

Non si rilevano parti lese.

## PRINCIPALI FATTI CONTESTATI NEL PROCESSO

Data e luogo del fatto: dal 02.02.1944, Pinerolo

Tipologia: repressione anti-partigiana, rastrellamento, collaborazionismo politico

Descrizione sintetica: accusato di aver favorito i disegni politici del tedesco invasore prestando assistenza e aiuto ad appartenenti alla BN durante un rastrellamento operato nella zona di Pinerolo

## SEZIONE 2: DENUNCIA, ARRESTO, INDAGINI.

### Denuncia:

Tipologia: collettiva

Data: 11.07.1945

Autorità ricevente: ufficio del PM presso la Cas di Torino

Nominativo / Autorità denunciante: Polizia del Popolo di Torino

Tipologia denunciante: CIn di Torino

Sintesi denuncia: ha collaborato con elementi della BN durante un rastrellamento da questi effettuato.

È presente una denuncia di Attilio Ferrero e Michele Brunofranco, diretta all'ufficio di polizia di Pinerolo, che accusano il Vottero di aver partecipato ad un rastrellamento.

### Arresto:

Data e luogo: 11.05.1945, Pinerolo

Autorità procedente: questura di Torino

Sintesi verbale: collaborazione con le BN

### Indagini / Attività antecedenti al dibattimento:

Interrogatorio del Tribunale Militare Straordinario (01.06.1945):

nega di essere iscritto al Pfr. Ammette di aver svolto servizio nell'Umpa fino al gennaio 1945. Riferisce che trasferitosi a Pinerolo da Luserna S. Giovanni perché perseguitato dai fascisti, si impiegò come manovale alla Riv. Nell'inverno del 1943-44 fu fermato insieme a tale Grignetto e portato in casa Littorio sotto l'accusa di collaborare con i partigiani. Fu rilasciato dopo 5 ore. In seguito ad una rissa in un'osteria, fu nuovamente arrestato e condotto in casa Littorio. Licenziato dall'Umpa, si presentò al lavoro presso le forze tedesche. Dichiara che un giorno, nel 1944, alcuni militi della BN gli si avvicinarono e gli ingiunsero di seguirli: volevano che li aiutasse a rubare galline nei dintorni. Le galline rubate furono caricate sulle sue spalle, ma i militi non condivisero con lui il bottino. Gli diedero in seguito un ragazzino in custodia, sospettato di essere un ribelle, che gli sfuggì poco dopo. In Località Solera incontrarono dei partigiani: ci fu una sparatoria e dei patrioti rimasero uccisi. I militi gli ingiunsero di andare a cercare il ragazzo che era fuggito. Riferisce di essersi recato presso l'abitazione della famiglia Ferrero per chiedere se ci fossero partigiani. Sugerì poi ad Attilio Ferrero, presentatosi alla porta, di fuggire poiché tutti gli uomini della zona sarebbero stati prelevati. All'uscita dalla casa un milite gli puntò l'arma contro. Lui si fece riconoscere, mentre il Ferrero si dileguava. Era armato di pistola perché, a suo dire, doveva sorvegliare il ragazzo partigiano; alla sua fuga la pistola gli fu tolta, e venne schiaffeggiato. Conferma di essere stato costretto a seguire i militi con minacce. Ammette di essere stato ubriaco quel giorno.

Interrogatorio del PM (18.07.1945 presso le carceri giudiziarie di Torino):

Conferma l'interrogatorio precedente. Nega di aver fatto parte della BN, riferisce che i militi lo conoscevano perché in precedenza lo avevano arrestato.

Audizione testimoni:

Teste 1: Elsa Martinat (01.06.1945 avanti il Tribunale Militare Straordinario)

Riferisce che il 02.02.1944 sentì una forte sparatoria. In seguito sentì sfondare la porta e uscita in cortile vide il Vottero e più lontano elementi della BN. Il Vottero camminava con la pistola spianata e le chiese se in casa vi erano partigiani. Giunse sulla porta Attilio Ferrero, il marito, e il

Vottero si rivolse a lui. Aggiunge che il Vottero le aveva detto che avevano ammazzato un partigiano.

Sentita anche dal PM (04.08.1945): conferma il precedente interrogatorio. Riferisce che nella sparatoria fu ucciso un partigiano di nome Delio Godino. Riferisce che il Vottero, che lei e il marito già conoscevano, non sapeva che abitassero proprio in quella casa e si dimostrò sorpreso di vederli.

Teste 2: Attilio Ferrero (04.08.1945 avanti il Tribunale Militare Straordinario)

Riferisce che il Vottero, presentatosi a casa sua con la pistola spianata lo avvertì di allontanarsi perché stavano portando via tutti gli uomini della frazione. Sulla porta di casa un milite puntò loro contro la pistola, e mentre il Vottero gridava "sono io", il testimone poté rientrare in casa.

Sentito anche dal PM (04.08.1945): conferma l'interrogatorio precedente. Aggiunge che il Vottero, che non sapeva che lui abitasse in quella casa, mutò il suo atteggiamento da aggressivo a favorevole quando lo riconobbe. Afferma che il Vottero gli era sempre parso un deficiente.

Teste 3: Virginia Polliotto (25.05.1945 avanti il Tribunale Militare Straordinario)

Riferisce che il Vottero le chiese la carta di identità di suo figlio, Lorenzo Grangetto, arrestato dalla Gnr perché senza documenti. In seguito le riferì di aver preso molte botte per aver portato la carta d'identità del figlio ai repubblicani.

Teste 4: Michele Brunofranco (01.06.1945 avanti il Tribunale Militare Straordinario)

Riferisce che il 02.02.1944 un gruppo di militi della BN circondò la sua abitazione e costrinse lui e la sua famiglia a recarsi a riconoscere un partigiano che avevano appena ucciso. In quel gruppo c'era anche il Vottero, che mentre loro si recavano a riconoscere il morto, si diresse a casa dei Ferrero.

Sentito anche dal PM (04.08.1945): conferma l'interrogatorio precedente. Riferisce che riconobbe tra i militi che avevano accerchiato casa sua tali fratelli Simonatti, un certo Bonato, Antonio Vottero e certo Rinaldi.

Teste 5: Giuseppe Sandretto (04.08.1945 avanti PM)

Riferisce che il Vottero, sconosciuto fino a quel momento, si presentò da lui sostenendo di essere inviato da parenti di suo cognato per fare un elenco dei mobili esistenti nell'abitazione della sorella appena deceduta del testimone. Mentre svolgeva quel lavoro giunsero alcuni elementi della BN – tra i quali riconobbe un certo Baldo Simonatti - che intimarono al Vottero di seguirli. Afferma di averli visti percuoterlo con violenza

Altro:

Dichiarazione del partigiano Giuseppe Pons che afferma che il Vottero era antifascista e che lo aveva aiutato fornendogli vestiti e scarpe nuove.

Dichiarazione di Pietro Negro che afferma che il Vottero indirizzò più volte alla montagna elementi che intendevano raggiungere le forze partigiane.

### **SEZIONE 3: IL PROCESSO.**

#### **IMPUTAZIONI**

Imputazioni: collaborazionismo politico art. 58 cpmg

Descrizione: imputato di collaborazionismo politico aver favorito i disegni politici del tedesco invasore prestando assistenza e aiuto ad appartenenti alla BN durante un rastrellamento operato nella zona di Pinerolo

Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

Difesa: Avv. Vigliani (di fiducia)

## DIBATTIMENTO

Data apertura dibattimento: 01.12.1945  
Data chiusura dibattimento: lo stesso giorno

### **Interrogatorio dell'imputato:**

Conferma il precedente interrogatorio. Dichiarò che conosceva i militi perché lo avevano picchiato in casa Littoria. Nega di aver sparato quando ci fu lo scontro con i partigiani e di aver minacciato la signora Ferrero con la rivoltella. Dichiarò che accettò la rivoltella ma che non sapeva usarla. Riferisce di aver detto al ragazzo che aveva in custodia di non fuggire perché se no avrebbero ucciso lui. In seguito guardò da un'altra parte e questo scappò.

### **Esame dei testimoni:**

Teste n. 1: Giuseppe Sandretto (teste citato dal PM)

Tipologia: conoscente dell'imputato

Sintesi deposizione: conferma l'interrogatorio precedente. Afferma di non aver mai conosciuto il Vottero prima di allora: questi si presentò a lui dichiarando di essere stato inviato dai parenti del cognato per aiutarlo a sistemare il mobilio della sorella appena defunta. Riferisce che la sorella fu uccisa dai partigiani. Dichiarò di non essersi accorto che il Vottero fosse brillo quando venne da lui.

Teste n. 2: Elsa Martinat (teste citato dal PM)

Tipologia: conoscente dell'imputato

Sintesi deposizione: conferma quanto depresso in istruttoria. Conferma che il Vottero le puntò la pistola contro quando aprì la porta. Riferisce che il Vottero era agitato e sembrava ubriaco. Ritiene che avesse segni di percosse. Dietro di lui vi erano militi della BN.

Teste n. 3: Attilio Ferrero (teste citato dal PM)

Tipologia: conoscente dell'imputato.

Sintesi deposizione: conferma quanto depresso in istruttoria. Riferisce che il Vottero gli era parso ubriaco. Aggiunge che lo conosceva da molti anni e non l'aveva mai visto impugnare armi.

Teste n. 4: Michele Brunofranco (teste citato dal PM)

Tipologia: conoscente dell'imputato

Sintesi deposizione: conferma quanto depresso in istruttoria. Riferisce che quando lo vide in casa dei Ferrero gli parve ubriaco.

Teste n. 5: Egidio Lo Zupone (teste citato dalla difesa )

Tipologia: conoscente dell'imputato

Sintesi deposizione: partigiano, riferisce che il Vottero era antifascista e che lo aiutò mettendo a repentaglio la sua stessa vita. Riferisce che nel marzo del 1944 l'imputato aveva dato ospitalità a lui e il fratello in una stanza della sua abitazione. Un giorno giunsero le SS e il Vottero li fece scappare dalla finestra nascondendoli in un solaio.

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

**Conclusioni del PM:** assolversi dall'art. 58 cpmg per non aver commesso il fatto; amnistia per il furto.

**Conclusioni della difesa:** assoluzione dall'art. 58 per non aver commesso il fatto e assoluzione con formula piena dal furto.

## SENTENZA

### **Esito:**

Assoluzione / non luogo a provvedere: assolto per non essere egli punibile per avere agito in stato di necessità.

**Motivazioni della sentenza:** la circostanza delle percosse e delle minacce usate dai militi per costringere l'imputato a unirsi a loro è confermata dal teste Sandretto che ha confermato che il Vottero in quel momento si trovava al lavoro e che venne costretto da elementi della BN a seguirli. Numerose testimonianze inoltre concordano sul fatto che a casa dei Ferrero l'imputato si presentava agitato, ubriaco e tremante, dimostrando come questi agì, costretto, per salvare la sua persona e non per volontà di collaborare con il nemico. La Corte ritiene che il Vottero debba dichiararsi non punibile ai sensi dell'art. 54 cp. l'imputato, che mai aveva fatto alcunché in favore del tedesco invasore e che anzi si era adoperato in favore dei partigiani, onde nessuna tendenza aveva mai manifestato a divenire un collaborazionista, si deve concludere che nell'episodio contestato agì in stato di necessità.

#### **SEZIONE 4: IMPUGNAZIONI / GIUDIZIO DI RINVIO**

Non sono presenti impugnazioni.

#### **SEZIONE 5: ESECUZIONE DELLA PENA**

**Carcerazione preventiva:**  
da 11.05.1945 a 12.1.1945

**Pena:** nessuna pena da scontare.

#### **SEZIONE 6: ALTRE INFORMAZIONI SUL PROCESSO**

##### **NOMINATIVI CITATI NEL PROCESSO**

Delio Godino (partigiano)  
Baldo Simonatti (milite della BN)  
Rinaldi (milite della BN)  
Bonato (milite della BN)

##### **NOTE STORICHE E RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI**

##### **NOTE GIURIDICHE**

**Esimente dello stato di necessità (art. 54 cp).**

Sussiste l'esimente dello stato di necessità (art. 54 c.p.) quando in giudizio si dimostra che l'imputato ha agito sotto minaccia, al fine di salvare la propria persona e non per volontà di collaborare con il nemico.

Redazione: Barbara De Luna

Revisione e nota giuridica: Maria Di Massa

In nome di UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte - Luogotenente Generale del Regno

**La Corte Straordinaria di Assise di Torino**

LA 2<sup>a</sup> SEZIONE SPECIALE DELLA CORTE  
**Sezione**

composta degli ill.mi Signori:

*Regiolillo Dott. Guglielmo*

*Bravella Fiorino*

*Righi Giovanni*

*Rosa Remo*

*Teleschi dr. Carlo*

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa penale contro

YOTTERO ANTONIO fu Pietro e di Peiretti Teresa, nato

a Ongino (Cuneo) Frazione Abbazia Via Nazionale 50.

Presente - Detenuto dall'11/5/1945.-

**I M P U T A T O**

del delitto p.e.p. dall'art. 58 C.P.M.G. in rela-

xione art. I D.L.L. per avere in Piemonte fino al

26 aprile 1945 favorito i disegni politici del te-

desco invasore prestando assistenza ed aiuto ad ap-

partenenti alla brigata nera durante un rastrella-

mento operato nella zona di Pinerolo.-

- 32 -  
(145)

Data 1-12-45

N. I44/45 R. Gen.

Presidente

Giurato

Depositata in  
Cancelleria app.  
10-12-1945 -

*H. Cancellieri*

*Off.*





## La Corte

in esito all'odierno pubblico dibattimento,  
sentiti l'imputato che primo e ultimo ha avuto  
la parola, il P.M. e la difesa

Ritenuto in fatto e in diritto

La denuncia dei coniugi Attilio Ferrero  
ed Elsa Martinat, il 10 maggio 1945 veniva  
tratto in arresto il nominato Autassi Stet-  
fero deferito poi dalla Questura di Barino all'  
autorità giudiziaria per collaborazione con  
la brigata nera in un rastrellamento da questo  
eseguito l'11 novembre 1944 in borgata Solera  
di S. Secondo (Pinerolo) nel quale vennero ucci-  
si il partigiano Godino Felio. In particolare al  
Fattore si attribuisce di essere entrato nel corti-  
le della casa dei Ferrero con la rivoltella in pugno  
e di aver chiesto se vi fossero partigiani.

L'imputato, tanto in istruttoria, quanto  
al dibattimento, ha ammesso il fatto, ma lo  
ha spiegato sostenendo che nel detto giorno, men-  
tre lavorava nella citata borgata, fu prelevato  
dagli elementi della B.N. e lo giacque per la perlo-  
strazione e con le minacce e le percosse costretto  
a impugnarne la pistola che gli consegnarono e a se-  
guirli e aiutarli nelle loro operazioni, a cacciare  
e dal prelevamento di galline che mescolate in sacco  
furono da lui fatte trasportare e dalla custodia di

un ragazzo partigiano che fu ferito e a lui affidato. Suo che egli fu così poco diligente nel custodire ~~questo~~ il ragazzo, che questi gli sfuggì e i militi ~~non~~ lo rintracciarono per le ricerche nelle vicine case. Fu allora che l'imputato capitò nel cortile dei Ferrero.

La circostanza delle minacce e delle percosse usate dai militi per indurre il Vottero a collaborare con loro è stata confermata dal teste Landretto col quale il Vottero, in quel momento, si trovava al lavoro. Lo stesso teste ha riferito che l'imputato aveva in sua compagnia, bevuto due o tre bicchieri di vino. Si aggiunge a questa l'altra circostanza riferita dai testi che il Vottero era agitato, tremante, sembrava ubriaco e la notizia accertata pure attraverso le deposizioni testimoniali che egli è occupato in un lavoro deficiente e si avrà la piena giustificazione della vivida impressione che dovettero fare sul suo animo le minacce e le percosse dei militi, onde è che egli dovette dare quella poca collaborazione nell'episodio unico dell'11 novembre 1944 costretto dalla necessità di salvarsi dal pericolo attuale di altri <sup>più</sup> gravi danni alla persona. Dal che discende che egli deve essere dichiarato non punibile ai sensi dell'art. 54 C. P.

Che egli non abbia mai pensato di collaborare con la G. N. o col tedesco invasore lo dimostra del resto alcuni episodi accertati all'odierno dibattimento, primo fra i quali quello relativo allo stesso denunciante Ferrero che il Vottero, avendolo riconosciuto, non solo non



— minaccio con l'arma - al cui maneggio peraltro egli non era capace - ma anche mise in guardia contro il pericolo che correva, se che il Ferrero stesso potè mettersi al sicuro e non farsi prendere. Gli altri episodi riguardano gli aiuti da lui dati, in tempi diversi, ai partigiani e ai giovani che intendevano passare nelle file dei partigiani e ai quali indicava la via e il modo di riuscirevi.

Pertanto si deve concludere che l'imputato, che mai aveva fatto alcunchè a favore del tedesco invasore e che anzi si era adoperato a favore dei partigiani, o delles nessuna tendenza aveva mai manifestato a diventare un collaborazionista del nemico, nell'episodio dell'11 novembre agì unicamente in istato di necessità.

P. Q. M.


Visti gli art. 54 C.P., 479 c. p.p.

Assolve l'ottimo Antonio dall'imputazione assintogli per non essere egli punibile per aver agito in istato di necessità e

Ordina che il Votke se stesso sia immediatamente se e scarcerato, se non è detenuto per altra causa.

Brescia 1° dicembre 1945

Il Presidente



Il Cancelliere

